Avviso pubblico per la formazione di un "Elenco di avvocate esperte e avvocati esperti in diritto del lavoro e in materia antidiscriminatoria".

Art. 1 - Finalità e obiettivi

1. L'Ufficio della Consigliera di parità della Regione Emilia – Romagna intende formare un "Elenco di avvocate esperte e avvocati esperti in materia antidiscriminatoria e diritto del lavoro" (di seguito: "Elenco"), a cui la persona che vi ha interesse può affidare incarichi di consulenza e/o difesa giudiziale o stragiudiziale nei casi di discriminazione di cui al Libro III, Titolo I, Capo III del D. Lgs. n. 198/2006, che siano sottoposti alla tutela della Consigliera/del Consigliere di parità regionale o delle Consigliere/dei Consiglieri di parità provinciali.

Art. 2 - Requisiti per la presentazione delle candidature

- 1. La presentazione delle candidature è finalizzata all'individuazione del seguente profilo professionale: avvocate/i esperte/i in materia di diritto del lavoro, di normative sulla parità, pari opportunità e non discriminazione di genere.
- 2. Le/I candidate/i devono possedere i seguenti requisiti di accesso:
 - a) titolo di studio: laurea in giurisprudenza;
 - b) iscrizione all'Albo professionale presso l'Ordine di appartenenza, in qualità di Avvocata/o;
 - c) qualificazione professionale: comprovata partecipazione, nell'ultimo triennio, a percorsi di formazione e aggiornamento presso Ordini professionali e istituzioni universitarie nelle materie di cui al comma 1.

Art. 3 - Termini di presentazione e modalità di invio delle domande di partecipazione

- 1. A pena di irricevibilità, le domande devono pervenire entro il 30° giorno dalla pubblicazione, sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna mediante posta elettronica certificata all'indirizzo consparita@postacert.regione.emilia-romagna.it.
- 2. A pena di irricevibilità, le domande di partecipazione dovranno essere redatte utilizzando il modello di cui all'Allegato 1) al presente Avviso.
- 3. Le domande dovranno essere corredate, a pena di esclusione, dal curriculum personale in formato europeo o euro pass debitamente sottoscritto, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, nonché la capacità tecnico professionale della/del professionista, con particolare riferimento ai principali incarichi prestati ed eventuali pubblicazioni, ulteriori titoli o attività svolte nelle materie indicate. Il curriculum dovrà essere corredato da copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento con firma autografa e da dichiarazione, resa ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, di autorizzazione all'Amministrazione al trattamento dei dati personali ai fini della formazione e gestione dell'Elenco. Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l'istanza di partecipazione alla presente procedura selezione saranno trattati esclusivamente per finalità di gestione della procedura stessa e degli eventuali affidamenti di incarico.
- 4. La domanda di partecipazione è unicamente finalizzata a manifestare la disponibilità all'assunzione di un eventuale incarico da parte della persona che vi ha interesse.

Art. 4 - Valutazione delle candidature e formazione dell'Elenco

- 1. L'ammissibilità delle domande, corredate dai curricula, sarà valutata da apposita Commissione, costituita da tre componenti, e istituita con determina dirigenziale successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1.
- 2. Il presente Avviso non costituisce una procedura concorsuale, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
- 3. L'Elenco sarà formato dalle avvocate e dagli avvocati il cui curriculum sarà dichiarato ammissibile dalla Commissione.
- 4. L'inserimento nell'Elenco non fa sorgere, in capo all'Amministrazione, alcun obbligo alla contrattualizzazione e/o inquadramento dei soggetti iscritti.

Art. 5 - Affidamento degli incarichi

1. La persona che vi ha interesse può avvalersi dell'Elenco per affidare incarichi di consulenza e/o difesa giudiziale o stragiudiziale ad un'avvocata o un avvocato inserito nell'Elenco stesso.

Art. 6 - Aggiornamento dell'Elenco.

1. L'Elenco sarà aggiornato periodicamente secondo le modalità previste dagli artt. 2, 3 e 4.